



# Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro

ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i

**Accordo quadro per servizi specialistici  
per la progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti competitivi**

**CIG: 9620870116**

## **1. PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto si riferisce alla procedura per l'affidamento di un Accordo Quadro con unico Contraente (art. 54 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici / Codice degli appalti) per lo svolgimento di servizi specialistici per la progettazione, consulenza, gestione e rendicontazione di progetti competitivi.

La presente gara è indetta dall'Università di Urbino mediante procedura telematica aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D.lgs. n. 50/2016).

## **2. PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI**

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:

### **A**

- “Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (art. 3 comma 1 lett. iii) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice degli appalti)  
Nella fattispecie trattasi di Accordo quadro concluso con un unico operatore economico individuato secondo l'art. 54 del Codice degli appalti;
- “Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di assegnazione, diventa affidatario di un Contratto Attuativo. Utilizzato in alternativa a Contraente. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;
- “Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice degli appalti;
- “Ateneo”: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

### **C**

- “Capitolato Speciale di Appalto”: è il presente documento che regola il rapporto tra l'Ente (Ateneo) e il Contraente;



- “Codice” o “Codice dei contratti pubblici” o “Codice degli appalti”: è il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- “Concorrente”: il partecipante alla procedura aperta in oggetto. Il Concorrente individuato per sottoscrivere l'Accordo Quadro diventerà *Contraente*; il Contraente, qualora affidatario di Contratti Attuativi, diventerà *Appaltatore*;
- “Contraente”: l'operatore economico, aggiudicatario della procedura in oggetto e che diverrà sottoscrittore dell'Accordo Quadro, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto dell'affidamento. Utilizzato in alternativa ad Appaltatore. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;
- “Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto è determinato dettagliatamente di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro, per affidamenti caratterizzati da particolare complessità e in ogni caso a discrezione della Stazione Appaltante e stipulato in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata o mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

## D

- “Direttore dell'Esecuzione del Contratto” o “DEC”: soggetto dell'Ateneo incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dell'esecuzione del contratto;
- “Disposizioni Normative”: leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari, usi e consuetudini;

## I

“Incarico”: le prestazioni affidate dall'Ateneo (in seguito anche denominate “prestazione” o “servizio” o “affidamento”) così come indicate nell'oggetto;

## L

- “Legge”: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety), Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore, Sicurezza (Security), Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;  
“Lettera d'Ordine” (c.d. “Ordine”) rappresenta un contratto attuativo semplificato dell'Accordo Quadro con cui vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalità e modalità esecutive, le date di inizio e di fine del servizio ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione dell'incarico e che si intende accettato con il recapito al Contraente. Equivalente allo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

## O

- “Offerta Economica”: l'offerta economica presentata dal Contraente;

## P

- “Parti”: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (c.d. Ateneo) e il Contraente;
- “Prestazioni”: servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratti Attuativi;



## R

- “RdO”: Richiesta di Offerta per Servizi ad Assegnazione Diretta;
- “Responsabile Tecnico”: Soggetto nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all'uopo nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega;
- “RUP”: è il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro. Le funzioni ed i compiti del RUP sono quelli attribuitigli dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;
- “RUPP”: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dall'Ente (Ateneo), responsabili dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUPP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

## S

- “Servizi”: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti Attuativi;
- “Specifiche Tecniche”: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Contraente deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni;
- “Stazione Appaltante”: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

### 3. LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI

Tutte le prestazioni oggetto di Accordo e di Contratti attuativi dovranno far riferimento alle disposizioni del presente Capitolato Speciale e alle disposizioni normative vigenti in materia, in particolare:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Decreto-legge n. 76 del 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare D.Lgs. n. 81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall'articolo 304 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino;
- Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino;
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione della fornitura nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
- le norme contenute nel presente Disciplinare di Gara/Capitolato speciale d'appalto e nel Contratto, nonché in tutta la documentazione ad essi allegata.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti citate, si rimanda alle norme del Codice Civile.



In caso di emanazione di nuove disposizioni normative, durante tutto il periodo di durata dell'Accordo, il Contraente è tenuto ad adeguarsi e a comunicarlo in maniera tempestiva al RUP ed ai RUPP.

È a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'Accordo e dei Contratti attuativi.

Al Contraente è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini dell'Accordo e dei Contratti attuativi, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.

#### **4. OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI**

##### **4.1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO**

Vista la pluralità di affidamenti e la conseguente pluralità di soggetti diversi con i quali interagire, che determinano una gestione estremamente difficoltosa sia dal punto di vista delle risorse necessarie per verificare l'operato dei professionisti esterni sia sotto il profilo di ottenere un livello omogeneo e soddisfacente delle prestazioni affidate all'esterno, al fine di razionalizzare le procedure di affidamento di incarichi, l'Ateneo ha deciso di selezionare un operatore economico cui affidare quei servizi di supporto specialistico per la predisposizione della candidatura nonché l'attuazione di progetti derivanti da fondi europei, nazionali e internazionali e per la gestione amministrativa-contabile dei progetti finanziati.

Il Contraente stipulerà pertanto un Accordo Quadro con l'Ateneo, Accordo che prevederà l'adozione del presente Capitolato.

Il Contraente dovrà dunque mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio definito, che sia composto da tutte le principali professionalità tecniche specializzate e necessarie per la gestione delle differenti materie dell'Accordo Quadro, e sia attivabile all'occorrenza per assistere e collaborare con il personale dell'Ateneo.

L'Ateneo, sottoscrivendo l'Accordo Quadro con il Contraente intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacità organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

Il Contraente assume anche l'impegno di assistere attivamente l'Ateneo, per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

**Il presente Accordo Quadro non prevede un importo minimo garantito al Contraente.**

I Servizi oggetto dell'Accordo Quadro costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che l'Ateneo, per una migliore organizzazione generale delle attività o al fine del mantenimento dei programmi, sarà libero di attivare o meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi



differenti, a proprio insindacabile giudizio, così come di affidarle al proprio interno o all'esterno in toto o parzialmente, senza che il Contraente, che rimarrà comunque vincolato fino all'esaurimento e/o alla scadenza dell'Accordo Quadro, possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennità o compensi.

L'affidamento delle prestazioni riferite all'Accordo Quadro avverrà, secondo la procedura meglio descritta nel prosieguo del presente documento, mediante stipula di rispettivi e autonomi contratti o lettere d'ordine, nel seguito definiti Contratti Attuativi.

L'importo di affidamento sarà determinato applicando il ribasso offerto in sede di procedura di selezione dei Contraenti.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte del Contraente:

- dell'oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varrà la soluzione più favorevole per l'Ateneo.

L'Ateneo si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro:

- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento;
- di aggiungere o variare, fermo restando l'importo dell'affidamento, le prestazioni, anche se in questa fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attività oggetto di affidamento;
- di affidare altre analoghe prestazioni, in base alle nuove esigenze che dovessero sorgere; il tutto nei limiti ed alle condizioni espresse nel prosieguo.

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, il Contraente è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà l'Ateneo. Il Contraente è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare. Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per l'Ateneo.

Spetta al Contraente il coordinamento tecnico e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte della Stazione Appaltante.



Il Contraente nell'esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti dell'Ateneo.

#### **4.2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di una pluralità di servizi specialistici aventi l'obiettivo generale di supportare l'Ateneo nelle attività di **progettazione, gestione e rendicontazione in merito a finanziamenti competitivi della ricerca derivanti da fondi europei, nazionali e internazionali**, che in maniera sempre maggiore si presentano come occasioni di sostegno alla ricerca svolta dagli Atenei Italiani ma, nel contempo, richiedono competenze specialistiche e la capacità di gestione di una complessità crescente di problematiche legate al reperimento, all'implementazione e alla rendicontazione di tali fondi.

Più in particolare, il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

#### **SERVIZIO A) SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROGETTAZIONE**

Il servizio di informazione e progettazione prevede l'espletamento delle seguenti attività:

1. attività di informazione su nuove direttive e/o orientamenti comunitari e nazionali con conseguente consulenza nella fase di adeguamento ad esse da parte dell'Ateneo;
2. attività di segnalazione di bandi internazionali, nazionali e regionali di potenziale interesse per l'Ateneo;
3. analisi delle principali caratteristiche del bando (modalità di presentazione del progetto, documentazione di supporto necessaria, tempistica, fondi disponibili, durata massima del progetto, ecc.);
4. analisi di tutta la documentazione ufficiale del Programma al fine di predisporre una proposta progettuale rispondente alle caratteristiche ed aspettative del Programma stesso (manuali, linee guida, rapporti tematici, programma operativo, ecc.);
5. ricerca e gestione del partenariato in accordo con l'Ateneo;
6. predisposizione del draft della proposta progettuale, eventualmente anche in lingua inglese, redatto in condivisione con i referenti dell'Ateneo e con i potenziali partner al fine della definizione delle attività del partenariato e dei pacchetti di lavoro;
7. redazione definitiva del progetto in conformità con quanto previsto dal bando e dai documenti ufficiali del Programma (contenuti tecnici e piano finanziario) e raccolta di tutta la documentazione di supporto necessaria da parte dei partner;
8. inserimento dei contenuti del formulario e dei relativi documenti di supporto nelle piattaforme online dei singoli Programmi, ove previste;
9. controllo finale della proposta progettuale, prima della sua trasmissione agli enti finanziatori;
10. monitoraggio dell'iter di approvazione;
11. partecipazione a eventuali tavoli di lavoro locali, regionali e transnazionali e ad altre riunioni preparatorie, nonché eventuali fasi di negoziazione successive alla candidatura, finalizzate all'approvazione definitiva del progetto, inclusa la fornitura di tutta la documentazione di supporto e redazione di eventuali chiarimenti che dovessero essere richiesti da parte degli organi competenti del Programma prima dell'approvazione definitiva del progetto;
12. rappresentazione, in caso di esito negativo, del progetto debitamente rivisto e aggiornato, in uno dei successivi bandi, se ritenuto opportuno dall'Ateneo;
13. attività di informazione sulle opportunità di finanziamento per le imprese del territorio.

#### **SERVIZIO B) SERVIZIO DI CONSULENZA POST-AWARD E FORMAZIONE**

Il servizio prevede l'espletamento delle seguenti attività:





1. attività di consulenza specialistica *post-award*, ai fini della corretta gestione e rendicontazione dei progetti finanziati all'Ateneo. A titolo esemplificativo, non esaustivo, la consulenza potrà riguardare la documentazione da produrre (anche eventualmente in sede di audit); le tipologie di costi ammissibili, la corretta registrazione dell'impegno temporale sul progetto, la revisione di documenti ufficiali (es. Grant Agreement, Consortium Agreement, ecc.).
2. attività di formazione da concordare con l'Ateneo su tematiche di interesse per lo stesso ente, relative a finanziamenti competitivi (anche eventualmente riguardanti aspetti pratici di quanto previsto al punto 1).

I Servizi A) e B) dovranno essere svolti sia con l'ausilio di strumenti telematici, da remoto, sia con la presenza di proprio personale qualificato presso la sede del Settore Ricerca e Terza Missione dell'Ateneo (sita in Urbino) per l'erogazione del cosiddetto "Sportello Grant", cioè un servizio dedicato al personale dell'Ateneo, con cui è possibile richiedere assistenza e consulenza specialistica in merito alle attività legate ai progetti di ricerca.

### **SERVIZIO C) SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI APPROVATI**

In caso di progetti approvati, il servizio prevede l'espletamento delle seguenti attività:

1. assistenza tecnica complessiva rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento e/o dall'accordo di partenariato;
2. assistenza tecnica al responsabile e coordinatore di progetto per la buona attuazione di tutte le fasi di progetto, con costanti rapporti di comunicazione e interrelazione con i referenti dell'Ateneo, del Programma e del partenariato, a seconda che il ruolo ricoperto dall'Ateneo sia di capofila o di beneficiario;
3. gestione amministrativa, finanziaria e rendicontazione di progetti: predisposizione dei documenti necessari per le rendicontazioni e monitoraggio degli impegni assunti; redazione, se del caso in lingua inglese, dei rapporti tecnici e finanziari, intermedi e finali, e quelli che dovessero eventualmente rendersi necessari; caricamento delle spese su eventuali sistemi di rendicontazione on-line previsti dal Programma; monitoraggio del rilascio delle certificazioni di spesa e predisposizione di eventuali integrazioni richieste;
4. verifica dell'andamento della liquidazione della spesa rispetto ai *timing* di progetto;
5. supporto alla gestione del budget di progetto in stretto raccordo con i referenti dell'Ateneo e predisposizione della documentazione necessaria per l'invio di richieste di eventuali modifiche di budget;
6. supporto alla preparazione e allo svolgimento degli incontri previsti dal progetto;
7. supporto a eventuale attività negoziale sia nell'ambito del partenariato, sia con gli organi di gestione del Programma, qualora dovesse rendersi necessario;
8. attività di chiusura del progetto e completamento degli adempimenti connessi.

Il Servizio C) dovrà essere svolto sia con l'ausilio di strumenti telematici, da remoto, sia con la presenza di proprio personale qualificato presso le sedi dell'Ateneo (Urbino).

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, il Contraente sarà tenuto a richiedere tempestivamente al RUP le opportune istruzioni in merito.



Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell'esecuzione dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo e del presente Capitolato.

Il Contraente non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Ateneo avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

#### **4.3. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo presunto nel triennio per i servizi oggetto del presente contratto è stimato in **€ 800.000,00** (ottocentomila) oltre IVA.

Tale importo è puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per l'Ateneo, che potrà dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra, senza che il Contraente possa pretendere alcunché a titolo risarcitorio e/o indennitario e/o a qualsiasi altro titolo.

L'entità degli affidamenti sarà commisurata al bisogno effettivo dell'Ateneo e pertanto l'importo di cui al paragrafo precedente è puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.

Di conseguenza il Contraente sarà tenuto ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantità ordinate e/o il numero e/o l'entità e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell'Accordo Quadro, risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite. I servizi dovranno quindi essere regolarmente svolti sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati e così anche nel caso di minori prestazioni richieste, senza che il Contraente possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

Il corrispettivo dei Servizi A), B), C) sarà corrisposto a favore del Contraente con le seguenti modalità:

- il corrispettivo deve intendersi a ore;
- un'ora di lavoro ha un valore economico pari ad € 48,00 oltre IVA, sul quale l'operatore economico è chiamato a effettuare il ribasso.

Si fa presente che il suddetto valore è calcolato come costo medio (arrotondato per difetto) delle tre fasce previste per il beneficiario "impresa" ai sensi del Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";

- la quantificazione delle ore lavorative verrà stabilita negli appositi Contratti attuativi. L'Appaltatore sarà tenuto a dar conto all'Amministrazione dell'impegno orario effettivamente svolto.

Per il Servizio A), l'impegno annuo indicativo e presuntivo, non vincolante, è stimato in circa 650 ore/annue. Per il Servizio B), l'impegno annuo indicativo e presuntivo, non vincolante, è stimato in





circa 300 ore/annue (comprehensive dell'impegno per l'erogazione delle attività di formazione, che generalmente si attestano intorno a 2 giornate formative all'anno, da circa 6 ore caduna).

Per il Servizio C) non è possibile stimare in maniera indicativa e presuntiva l'impegno annuo in quanto legato al numero di progetti finanziati e alle loro specificità. L'importo sarà correlato all'impegno orario effettivo dell'Appaltatore e al ruolo dell'Ateneo nel progetto secondo la seguente griglia base:

- progetti con Ateneo Capofila/Coordinatore del partenariato: fino a un massimo del 15% del budget spettante all'Ateneo (e non dell'intero budget del progetto);
- progetti con Ateneo Beneficiario/Partecipante del partenariato: fino a un massimo del 10% del budget spettante all'Ateneo (e non dell'intero budget del progetto).

Il limite massimo delle suddette percentuali potrà essere derogato nella misura in cui il costo del servizio sia previsto a budget e ammissibile a rendiconto.

L'Ateneo non è vincolato ad affidare in via esclusiva al Contraente della presente procedura i servizi A), B), e C).

#### **4.4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E RINNOVO**

L'Accordo Quadro avrà durata presunta di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

L'Ateneo si riserva la facoltà di effettuare l'avvio del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal RUP, DEC o dal RUPP e stabilite nei Contratti attuativi.

I Contratti attuativi potranno essere assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei contratti stessi: conseguentemente, un intervento potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo.

Nel caso in cui al termine dei tre anni non sia esaurito il valore dell'intero Accordo Quadro, lo stesso può essere prorogato per un'ulteriore annualità.

Nel caso in cui si renda necessario prorogare l'Accordo Quadro e sia esaurito il valore dell'intero Accordo, l'Ateneo si riserva di incrementare tale valore, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito il predetto valore, l'Ateneo si riserva di incrementare tale valore, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

#### **4.5. CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI**

Il presente Accordo Quadro non prevede che al Contraente verrà garantito un numero minimo di contratti attuativi e/o un importo minimo.

### **5. CONTENUTO DEI SERVIZI**

Ciascun servizio prevederà l'esecuzione di specifiche prestazioni tra quelle descritte al paragrafo 4.2.



Dette prestazioni debbono intendersi come attività minime richieste che non esauriscono le attività da porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo sarà sempre tenuto, e si debbono intendere per già remunerate nel corrispettivo del Servizio, a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire l'incarico affidato secondo le regole dell'arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dall'Ateneo, nonché di quanto previsto dalle normative tecniche vigenti, dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Le attività e la documentazione dovranno essere sviluppate in conformità ai documenti tecnici forniti dall'Ateneo, alle regole degli enti finanziatori e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali Minimi.

### **5.1. PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO**

Il Concorrente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non necessariamente in via esclusiva), nel prosieguo denominata *Gruppo di Lavoro*, che dovrà prevedere quantomeno **n. 3 risorse** con i seguenti requisiti minimi e rispettivi ruoli:

#### **1 Manager:**

- diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento;
- provata esperienza lavorativa nella specifica materia oggetto dell'Accordo Quadro di almeno 10 (dieci) anni;
- ottima conoscenza della lingua inglese;

#### **Ruolo:**

- è responsabile di ogni singola attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle attività;
- promuove attività di networking delle Amministrazioni coinvolte e collabora ad attività istituzionali mirate alla condivisione delle best practice nazionali ed internazionali;
- costituisce l'interlocutore principale per tutti gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo;
- riveste il ruolo di Responsabile Tecnico, vale a dire di responsabile, nominato dal Fornitore, nei confronti dell'Ateneo, della gestione di tutti gli aspetti dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi;
- garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio;
- garantisce il coordinamento del team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti;
- assicura il monitoraggio delle iniziative in corso e garantisce l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività progettuali, massimizzando il rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo.

#### **2 Consulenti:**

- diploma di laurea almeno triennale;



- provata esperienza lavorativa nella specifica materia oggetto dell'Accordo Quadro di almeno 5 (cinque) anni;
- buona conoscenza della lingua inglese;

**Ruolo:**

- garantiscono la corretta esecuzione dei servizi assegnati loro curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- risolvono in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rilevano durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi con l'Amministrazione richiedente;
- sono in grado di promuovere il lavoro in team e curano la produzione dei documenti richiesti nei tempi stabiliti;
- producono la documentazione e le analisi della corretta esecuzione delle attività.

Le figure professionali verranno individuate nell'offerta tecnica e ne saranno presentati i relativi curricula vitae, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi.

Nell'offerta tecnica il Concorrente potrà integrare la suddetta struttura organizzativa minima indicando ulteriori Consulenti con requisiti minimi almeno pari a quelli sopra indicati per tale ruolo, per i quali dovrà indicare il ruolo che svolgeranno.

Qualora il Gruppo di lavoro proposto sia composto da più di tre soggetti, dovranno essere indicati i tre soggetti che compongono la struttura organizzativa minima.

Si rimanda ai paragrafi 11.3 e 11.4 per le condizioni di gestione della Struttura Organizzativa.

## **6. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

L'Aggiudicatario dovrà garantire che tutti i predetti servizi, come sopra articolati, siano realizzati in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, da ogni altro documento generale, d'indirizzo e metodologico emanato a livello comunitario, nazionale e regionale e da successivi atti normativi che dovessero intervenire in materia. La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell'Aggiudicatario siano improntate a una assoluta attenzione alla riservatezza.

La documentazione prodotta in esecuzione dell'affidamento dovrà essere compatibile con le più diffuse suite di produttività individuale (es. Google Suite, Open Office, Microsoft Office) e con i principali applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat). Inoltre, la documentazione dovrà essere compatibile con eventuali altri strumenti che si riterrà opportuno utilizzare e che saranno indicati nei vari progetti.

L'utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente concordato. I componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere competenze specifiche sui software informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati ed *office automation*).

## **7. ASSISTENZA TECNICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico l'Ateneo e il Contraente effettueranno incontri periodici di monitoraggio sull'andamento delle attività.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.



## **8. GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Il Contraente, per l'espletamento del servizio, dovrà:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale;
- impiegare personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore ed osservare tutte le norme contrattuali di lavoro vigenti;
- qualora, nell'esecuzione del contratto, sorga la necessità di sostituire gli operatori, comunicare ufficialmente tale esigenza alla Stazione Appaltante, allegando il curriculum del nuovo operatore che deve possedere requisiti di pari professionalità, nonché la medesima qualifica professionale di quello uscente. La sostituzione potrà essere effettuata solamente dopo l'autorizzazione dell'Ateneo;
- stipulare idonea copertura assicurativa, così come previsto dalle norme del Codice;
- osservare le norme, le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ponendo in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- tenere corsi periodici di aggiornamento professionale per gli operatori, inclusi i corsi specifici in materia di prevenzione anti-infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro ed effettuare riunioni periodiche con il personale al fine di verificare l'andamento del servizio ed evidenziare eventuali situazioni di criticità.
- astenersi dal divulgare informazioni inerenti all'erogazione del servizio prestato e la diffusione di notizie riguardanti l'Ateneo (legge privacy e trattamento dati sensibili);
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito.

Il Contraente sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto all'Ateneo le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
- modifica della propria ragione sociale;
- cessione dello stesso;
- cessazione dell'attività;
- concordato preventivo, fallimento;
- stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

## **9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

È a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi. È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell'Appaltatore quanto segue:



- di tenere gli opportuni contatti con l'Ateneo per esaminare le soluzioni proposte nelle varie fasi del progetto ed i relativi elaborati;
- essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti finanziatori, nonché Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni;
- di provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o incompleti;
- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione dell'incarico;
- di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente Capitolato speciale d'Appalto e entro le scadenze previste dagli specifici progetti e/o programmi di finanziamento di cui ai Contratti attuativi;
- di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione.
- di garantire la massima diligenza nella prestazione del servizio, assumendosi la piena responsabilità di proprie inadempienze che possano comportare un danno, anche economico, per l'Ateneo (es. mancato rimborso di spese rendicontate).

L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:

- adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;
- svolgere, ove prevista o occorrente, l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti, al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni di legge;
- ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Ateneo abbia a manifestare;
- osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, informare tempestivamente l'Ateneo che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;
- adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- prestare leale collaborazione al personale dell'Ateneo e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa.

Le prestazioni andranno effettuate in modo che si integrino perfettamente con l'organizzazione dell'Ateneo e non interferiscano con l'attività svolta all'interno dei locali eventualmente interessati, garantendone la loro piena fruibilità.

Le prestazioni fornite da parte dell'Appaltatore dovranno procedere secondo la logica del controllo di qualità, con assunzione piena da parte del Contraente delle responsabilità nei confronti del risultato finale.



## **10. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti. In particolare, i rapporti con l'Appaltatore potranno essere formalizzati con:

1. Lettera d'ordine
2. Contratto attuativo.

Antecedentemente all'affidamento di un incarico, l'Ateneo potrà introdurre una fase di confronto con il Contraente finalizzata ad individuare i servizi specifici da rendere, l'impegno temporale previsto e il relativo importo.

Nel Contratto attuativo e/o nella Lettera d'ordine (c.d. "Ordine") verranno indicati almeno:

- l'identificazione dell'oggetto e le attività da svolgersi;
- i tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni;
- l'impegno temporale e l'importo contrattuale;
- il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (c.d. DEC);
- eventuale CUP e il CIG;
- l'indicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.

Nessun servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, l'Ateneo provvederà a diffidare il Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine l'Ateneo si riserva il diritto di servirsi da altro soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare.

Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

Il Contraente dovrà svolgere i Servizi richiesti e anche più Servizi simultaneamente.

## **11. RESPONSABILITÀ, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA**

### **11.1. RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

Il Contraente sarà unico responsabile dell'esecuzione dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni.

Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all'Ateneo eventuali deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il Contraente sarà responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, data base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dall'Ateneo.





## **11.2. REQUISITI DEL CONTRAENTE**

I requisiti del Contraente sono quelli previsti dal Disciplinare di Gara, con l'intesa che gli stessi requisiti, o superiori, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'Accordo quadro, pena la risoluzione dello stesso.

## **11.3. STRUTTURA DEL CONTRAENTE**

Il Contraente dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, completa di maestranze, professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni, e dovrà operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

Tutte le figure dovranno essere inquadrare secondo le normative vigenti e garantire lo svolgimento delle attività previste oggetto dell'affidamento.

Il Contraente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non necessariamente in via esclusiva).

Qualora il Contraente in sede di offerta tecnica di gara avesse proposto una struttura dotata di un numero maggiore di operatori, tale sarà la struttura che il Contraente dovrà mettere a disposizione per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente, al Codice Etico di Ateneo e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.

## **11.4. SOSTITUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI NELLA STRUTTURA DEL CONTRAENTE**

La qualità delle risorse costitutive la struttura organizzativa del Contraente costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. Il Contraente dovrà garantire per tutta la durata dell'Accordo la composizione della struttura indicata in offerta.

È ammesso un turn over non superiore al 50% delle risorse impiegate ed indicate all'inizio della gestione, al fine di garantire una continuità nel servizio non gravata dal ricambio periodico di personale non a conoscenza delle condizioni specifiche di contesto dell'Ateneo.

Qualora il Contraente dovesse sostituire o integrare alcune figure della struttura organizzativa, potrà farlo esclusivamente con professionisti dotati di qualificazioni ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire o già facenti parte della struttura.

I curricula dei professionisti da sostituire o da integrare saranno valutati dall'Ateneo che verificherà qualificazioni ed esperienza ed autorizzerà la sostituzione o l'integrazione.

È prevista per l'Ateneo la possibilità di richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili sopra descritti.

Nell'arco dell'intera durata dell'affidamento, i relativi profili professionali saranno considerati invariati, anche in caso di aumento di qualifica, nel caso la loro fruizione si riferisca alla medesima attività o attività di pari livello.



## **11.5. RAPPRESENTANZA DEL CONTRAENTE**

All'atto della stipula dell'Accordo quadro, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell'Offerta quale Responsabile Tecnico per l'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Contratti attuativi.

In virtù di ciò il Responsabile Tecnico dovrà disporre delle necessarie deleghe, prima da parte del Contraente e poi dell'Appaltatore, per poter dare compiutamente e autonomamente esecuzione all'Accordo e al singolo Contratto attuativo. Durante il corso dell'Accordo potrà esserci un solo Responsabile Tecnico.

Il Contraente dovrà quindi indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in quanto sarà il punto di riferimento per il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati nelle relazioni tra Ente ed Appaltatore. A quest'ultimo il RUP e i suoi collaboratori, eventualmente designati, faranno riferimento per qualsiasi servizio e in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.

## **12. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL CONTRAENTE**

Nessuna variazione o modifica ai contratti può essere introdotta dal Contraente, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Contraente, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

## **13. LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

## **14. LA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

L'Accordo quadro è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto dei contratti attuativi in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.



## **15. INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore a Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la Ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni dovute a cattiva qualità dei servizi/prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Direttore Generale, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore Generale, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio della Ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta appaltatrice è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

## **16. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e s.m.i. la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;



- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile. Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

## **17. RECESSO**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste.

## **18. PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio indicato in ciascun contratto attuativo.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato. A questo proposito, l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il C.I.G. e l'eventuale CUP dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'Accordo quadro/Contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dall'esecuzione del servizio.

## **19. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO**

Su richiesta dell'Appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **20. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO**

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore.

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall'ISTAT.

## **21. NUOVE CONVENZIONI CONSIP**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo quadro/Contratti attuativi qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Ateneo eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso l'Ateneo provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.





## **22. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell'Ateneo con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si impegna a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, nei confronti dell'Ateneo per l'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

1. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, rilasciata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.
2. In particolare, la garanzia rilasciata dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali sia prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ateneo avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia coprirà altresì:
  - a) il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi discendenti dai Contratti Attuativi;
  - b) il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
  - c) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto Attuativo disposta in danno del Fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;
  - d) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove venisse eseguito l'appalto.
4. Ciascuna garanzia dovrà operare dalla data di sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.
5. La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva del seguente Foro:
  - Foro di Urbino, per le eventuali controversie tra Ateneo e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
6. La garanzia prestata sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, l'Ateneo potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, dei certificati di regolare esecuzione relativamente ai singoli Contratti Attuativi, attestanti l'avvenuta esecuzione, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna, da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Ateneo.
8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Ateneo e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere al Fornitore.





9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Ateneo avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

## **23. COPERTURE ASSICURATIVE**

Ai fini della stipula di ciascun Contratto Attuativo, potrà essere richiesta una polizza di Responsabilità Civile Professionale, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi oggetto d'Accordo, laddove il servizio, per le sue specifiche caratteristiche, lo richieda.

## **24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche secondo quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010.

## **25. SUBAPPALTO**

Si precisa che per le prestazioni specialistiche eventualmente necessarie per l'espletamento dell'incarico, vi è la possibilità di subappaltare i servizi con il limite del 50% per singolo lotto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato da ultimo dalla L. 55/2019 e dal D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021, essendo unica e unitaria la prestazione richiesta.

Ove consentito, il subappalto dovrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti e alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara in ordine alle attività che il Contraente intende subappaltare o concedere in cottimo e la terna di subappaltatori di cui intende avvalersi. Il Contraente non potrà pertanto subappaltare o affidare in cottimo attività diverse da quelle indicate nella dichiarazione presentata, né potrà avvalersi di subappaltatori non presenti nella suddetta dichiarazione.

Prima dell'inizio delle attività da subappaltare, il Contraente sarà tenuto a presentare all'Ateneo un prospetto contenente l'elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le verifiche di idoneità.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

## **26. SPESE**

Sono a carico del Contraente anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di competenza. Le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere rimborsate all'Ateneo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.



## **27. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA**

È fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte dell'Ateneo.

I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrità, correttezza del procedimento.

Valgono in materia anche i principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d'autore prescritti dalla vigente normativa.

## **28. CONTROVERSIE**

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e l'Ateneo, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione del contratto, ove l'Ateneo sia attore o convenuto, è competente il Foro di Urbino.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio, dell'autorità giudiziaria, il contraente non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

## **30. NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e al Codice Civile ed a tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.